

**Parlamento regionale degli studenti della Toscana*****Disciplinare delle modalità di elezione e funzionamento******(attuazione articolo 5, comma 1 della l.r. 34/2011)*****Titolo I****Parlamento****Art. 1 Composizione e durata in carica**

Il Parlamento regionale degli Studenti della Toscana (di seguito definito PRST) dura in carica due anni ed è composto da sessanta studenti, di cui cinquanta di nomina eletta in rappresentanza della popolazione studentesca degli ultimi tre anni del ciclo scolastico degli istituti secondari di secondo grado delle province della Toscana, e dieci eletti dalle Consulte provinciali studentesche, nel numero di un rappresentante per ogni Consulta. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna provincia è determinato in proporzione alla popolazione studentesca (come da tabella allegata). Ogni cinque anni è aggiornato, in relazione alle eventuali variazioni della popolazione studentesca. I seggi sono assegnati in un numero minimo di quattro, comprensivo del rappresentante della Consulta provinciale, e un massimo di undici per ogni provincia.

**Art. 2 Elezioni**

L'elezione del PRST avviene attraverso un meccanismo elettorale suddiviso in due fasi: la prima fase è costituita dalle elezioni di primo livello, in cui gli studenti di tutte le classi di ogni istituto eleggono due rappresentanti dell'Istituto, di norma un ragazzo e una ragazza in modo da favorire la parità tra uomini e donne, che parteciperanno alla seconda fase in qualità di grandi elettori; la seconda fase è costituita dalle elezioni di secondo livello su base provinciale, nelle quali sono eletti, tra i grandi elettori, i componenti del PRST. Sono eleggibili in primo livello gli studenti che frequentano il triennio finale degli Istituti in oggetto. I grandi elettori collaborano con i parlamentari nelle iniziative di sensibilizzazione, hanno diritto di proposta e possono essere chiamati a far parte, senza diritto di voto, delle commissioni e partecipare alle iniziative di studio. Le elezioni di primo livello hanno luogo entro il 31 ottobre; quelle di secondo livello hanno luogo entro il 15 di novembre. Sono eleggibili in secondo livello i grandi elettori che avanzino, nel corso delle elezioni provinciali, la propria candidatura. Sono eletti i candidati che raggiungono il maggior numero di voti. Nel caso in cui due eletti provengano dallo stesso Istituto risulta eletto solo quello tra di loro con il maggior numero di voti. Solo nel caso in cui non vi siano sufficienti candidature è possibile l'elezione di due rappresentanti dello stesso Istituto. In caso di parità di voti si procede al ballot-

taggio. In caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato dell'Istituto non rappresentato fra i seggi già occupati. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato che frequenta la classe inferiore e infine il più giovane di età. In ogni istituto i candidati alla carica di parlamentare non possono ricoprire altre cariche né comparire nelle liste per l'elezione di altri organi collegiali scolastici, ad esclusione della carica di rappresentante di classe. I rappresentanti delle Consulte provinciali sono eletti in seno alle stesse e restano in carica per la durata del PRST purché mantengano i requisiti di eleggibilità. In mancanza dell'elezione di un rappresentante il seggio spetta di diritto ad interim al Presidente della stessa Consulta.

### **Art. 3 Insediamento**

I componenti del PRST assumono l'esercizio delle loro funzioni nella prima seduta del Parlamento e rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo Parlamento, salvo quanto previsto dall'articolo 4. Nella prima seduta dopo le elezioni, il Parlamento è presieduto provvisoriamente dal parlamentare più anziano di età. I due componenti più giovani di età assumono le funzioni di Segretari. Il Parlamento procede all'elezione del Presidente e successivamente dei due Vicepresidenti e degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza.

### **Art. 4 Cessazione, decadenza del mandato e dimissioni**

I parlamentari cessano dal loro mandato con l'insediamento del nuovo Parlamento, o nel caso in cui lo studente non sia più iscritto ad istituti secondari di secondo grado presenti sul territorio regionale. I parlamentari decadono dal mandato nel caso di assenza non giustificata a più di due sedute consecutive, o a quattro sedute non consecutive nell'arco del biennio di durata del PRST o dei suoi organismi interni, oppure per comportamenti non coerenti e non conformi ai principi e ai valori della legge istitutiva del Parlamento. La decadenza è disposta dal Presidente su deliberazione dell'Ufficio di presidenza, e comunicata all'interessato. Le dimissioni dei Parlamentari sono rese con lettera a firma autografa indirizzata al Presidente del PRST, che ne informa l'Ufficio di presidenza nella prima riunione utile. Le dimissioni del Presidente del PRST devono essere presentate al Parlamento, che procede alle elezioni del Presidente nella prima seduta utile. Il parlamentare cessato, decaduto o dimesso è sostituito con il primo dei non eletti nella provincia di appartenenza. In caso d'ineleggibilità sopraggiunta, o rifiuto del primo dei non eletti, questi è sostituito con il secondo o successivi sino a esaurimento delle candidature espresse nella provincia di appartenenza. Nel caso in cui si esaurisca la lista provinciale delle candidature, saranno effettuate, solo in quella provincia, nuove elezioni. Nel caso in cui il cessato, decaduto o dimissionario sia il rappresentante della Consulta provinciale degli studenti, la nuova nomina spetta alla stessa. In mancanza di nuova nomina si procede come descritto dall'articolo 2. In caso di cessazione, decadenza o dimissioni del Presidente o dei Vicepresidenti si provvede alla rielezione nella prima seduta utile.

## **Art. 5 Docenti referenti**

Nelle loro attività i parlamentari sono coadiuvati da docenti referenti designati dai dirigenti delle scuole che hanno almeno uno studente eletto.

## **Titolo II**

### **Ufficio di presidenza**

## **Art. 6 Composizione dell’Ufficio di presidenza**

L’Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, e da dieci parlamentari in rappresentanza di ciascuna provincia fra i quali sono compresi i due Vicepresidenti e i due Segretari.

## **Art. 7 Elezione del Presidente**

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il PRST. Sono eleggibili tutti i parlamentari che presentino la propria candidatura. All’elezione del Presidente del Parlamento si procede con votazione in Aula a scrutinio segreto. Nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati risulti avere la maggioranza assoluta dei parlamentari, si segue col ballottaggio fra i due candidati più votati ed è eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti espressi. Il candidato che ottiene la maggioranza<sup>(1)</sup> è nominato Presidente. Il Presidente resta in carica per la durata del PRST.

## **Art. 8 Elezione dei Vicepresidenti**

I due Vicepresidenti del PRST sono eletti con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i parlamentari che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età. Sono eleggibili tutti i parlamentari che presentino la propria candidatura. Non sono ammesse più candidature per la stessa provincia. Sulla loro ammissibilità decide il Presidente.

## **Art. 9 Elezione dei membri dell’Ufficio di presidenza**

Ciascun parlamentare scrive sulla sua scheda un solo nome, scelto tra i candidati della propria provincia. E’ eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti di parlamentari della provincia. Non si dà luogo a votazione ove si raggiunga un accordo preventivo fra i parlamentari della provincia. La sussistenza di tale accordo è verificata dal Presidente prima di procedere alla votazione. Con le stesse modalità si procede nelle elezioni suppletive per sostituire uno o più componenti.

## **Art. 10 Spoglio delle schede per l’elezione dei componenti dell’Ufficio di presidenza**

Nelle votazioni per la prima costituzione dell’Ufficio di presidenza o per la sostituzione del Presidente o di singoli componenti dell’Ufficio di presidenza, lo spoglio delle schede è fatto dai Segretari in Aula in seduta pubblica.

### **Art. 11 Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente rappresenta il Parlamento e assicura il buon andamento dei lavori. Sulla base di questo, dirige le discussioni e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Il Presidente convoca il Parlamento, l'Ufficio di presidenza ed esercita tutte le altre attribuzioni assegnategli dal presente disciplinare.

### **Art. 12 Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza**

L'Ufficio di presidenza, presieduto e convocato dal Presidente, garantisce il rispetto delle norme del disciplinare, tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei parlamentari. Nomina tra i suoi componenti, su indicazione del Presidente, i due Segretari; cura l'insediamento e il funzionamento delle commissioni e mantiene i rapporti con queste. L'Ufficio di presidenza esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente, in particolare in materia di interpretazione del disciplinare; redige il calendario annuale delle attività del PRST e ha funzioni esecutive delle deliberazioni del PRST.

### **Art. 13 Attribuzioni dei Vicepresidenti**

I due Vicepresidenti collaborano col Presidente, il quale, in caso d'impedimento, designa un Vicepresidente a sostituirlo temporaneamente.

### **Art. 14 Attribuzioni dei Segretari**

I Segretari del PRST redigono i verbali delle sedute; tengono nota dei parlamentari iscritti a parlare; su richiesta del Presidente danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all'Assemblea; eseguono l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni e vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; sovrintendono alla verifica dei testi approvati dal Parlamento. In caso di necessità il Presidente può chiamare un altro parlamentare a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di segretario. I Segretari possono essere sollevati dal loro incarico dall'Ufficio di presidenza su richiesta motivata del Presidente. In tal caso l'Ufficio di presidenza procede alla nomina dei nuovi Segretari ai sensi dell'articolo 12.

## **Titolo III**

### **Commissioni**

### **Art. 15 Composizione delle commissioni**

Il Parlamento istituisce commissioni permanenti nel numero e con le competenze stabilite dal Parlamento stesso. Il Parlamento può istituire commissioni speciali per oggetti e tempi determinati. Ogni parlamentare è assegnato a una commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni con diritto di parola e di proposta.

## **Art. 16 Poteri delle commissioni**

Le commissioni permanenti esercitano le funzioni istruttorie e referenti sugli atti relativi alle materie di loro competenza. Le commissioni hanno, per le stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo sugli effetti prodotti. Le commissioni nell'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive anche avvalendosi del supporto delle competenti strutture consiliari, e possono consultare enti, organizzazioni e associazioni.

## **Art. 17 Presidente, Vicepresidente e Segretario della commissione**

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario di ciascuna commissione vengono eletti a maggioranza dai membri della commissione.

## **Art. 18 Poteri della presidenza delle commissioni**

Il Presidente della commissione, sentito il Presidente del PRST, la convoca, ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la presidenza del Parlamento regionale. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente disciplinare. Il Vicepresidente della commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno. Il Segretario redige il verbale delle sedute.

## **Art. 19 Convocazioni delle commissioni**

Le commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti almeno cinque giorni prima della data della seduta comunicando l'ordine del giorno agli Istituti sedi dei componenti, al Presidente del Parlamento e ai membri dell'Ufficio di presidenza. Salvo autorizzazione espressa dal Presidente del Parlamento, le commissioni non possono riunirsi in concomitanza con la seduta del Parlamento stesso.

## **Art. 20 Discussione nelle commissioni**

Per la discussione nelle commissioni si osservano, per quanto applicabili, le norme che regolano la discussione nella seduta del Parlamento. Il Presidente della commissione ne assicura il rispetto.

## **Titolo IV**

### **Aula**

## **Art. 21 Potere di convocazione**

La convocazione delle sedute d'Aula è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno a tutti i parlamentari. La seduta d'Aula può essere convocata dal Presidente anche su richiesta sottoscritta da 31 parlamentari.

## **Art. 22 Modalità per la convocazione**

Salvo i casi di urgenza, da valutarsi da parte del Presidente, la diramazione della convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della seduta. Nella convocazione debbono essere sempre indicati gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

## **Art. 23 Organizzazione delle sedute**

Il Parlamento regionale si riunisce presso la sede del Consiglio regionale. Una parte dell'Aula è destinata al pubblico e ai rappresentanti della stampa. La parte dell'aula destinata al pubblico deve essere separata da quella del Parlamento, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Parlamento.

## **Art. 24 Processo verbale**

Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale è firmato da uno dei segretari del Parlamento.

## **Art. 25 Comunicazione di assenza**

Nessun parlamentare può mancare alle sedute del Parlamento senza aver dato preventiva comunicazione, tramite fax o e-mail al Presidente del PRST, almeno 48 ore effettive prima della convocazione. Le stesse modalità devono essere seguite per le riunioni dell'Ufficio di presidenza e per le riunioni delle commissioni. E' rimessa all'Ufficio di presidenza la valutazione dei motivi dell'assenza.

## **Art. 26 Facoltà di parlare**

Possono parlare di fronte al Parlamento esclusivamente i parlamentari. Possono altresì prendere la parola consiglieri regionali ed eminenti personalità della politica e della cultura, italiane e straniere, previa approvazione del Presidente. Il tempo dell'intervento non deve di norma superare 10 minuti.

## **Art. 27 Ordine in Aula**

Il Presidente del PRST provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute. Quando un parlamentare turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Qualora il parlamentare richiamato persista nel suo comportamento, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Se il parlamentare si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Il parlamentare colpito da una o più delle precedenti sanzioni può fornire spiegazioni all'Ufficio di presidenza che, in seguito a tali spiegazioni, può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca della sanzione. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio

di presidenza sono comunicate al PRST, e non possono in nessun caso essere oggetto di discussione.

### **Art. 28 Pubblicità delle sedute**

Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del PRST deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro si riferisca alle opinioni espresse dai parlamentari o alle decisioni adottate dal PRST. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi non ottempera a quanto disposto in precedenza.

### **Art. 29 Iscrizioni a parlare**

I parlamentari s'iscrivono a parlare presso la presidenza, prima dell'inizio della discussione di ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno. Eventuali mozioni e documenti che i singoli parlamentari intendono presentare all'aula dovranno essere presentati all'Ufficio di presidenza almeno 36 ore prima della seduta. I parlamentari che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Parlamento su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono preventivamente informare il Presidente del Parlamento regionale dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione. In risposta ad ogni intervento viene svolto un dibattito in cui qualsiasi Parlamentare può prendere la parola senza aver effettuato l'iscrizione. E' compito del Presidente regolare il dibattito.

### **Art. 30 Ordine degli interventi**

Gli interventi, svolti dagli oratori dal proprio seggio, avvengono secondo l'ordine dell'iscrizione a parlare. Nel caso di assenze dall'aula questa facoltà decade. I Parlamentari possono scambiare tra loro l'ordine d'iscrizione, dandone comunicazione alla presidenza.

### **Art. 31 Validità delle deliberazioni - Numero legale e verifica**

Le deliberazioni del Parlamento regionale sono valide quando alle votazioni partecipa la maggioranza assoluta dei parlamentari. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei componenti il PRST che partecipano alla votazione. S'intende abbiano partecipato al voto i parlamentari che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. Le proposte si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Si presume che il Parlamento regionale sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di ogni deliberazione da adottarsi con votazione per alzata di mano, un parlamentare può richiedere la verifica del numero legale ed essa è disposta dal Presidente.

### **Art. 32 Mancanza di numero legale**

In caso di mancanza del numero legale il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure scioglierla.

### **Art. 33 Dichiarazioni di voto**

Ciascun parlamentare, può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto, dandone una succinta esposizione dei motivi. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto, che è fatta dal Presidente del Parlamento regionale con le formule «Il Parlamento approva» ovvero «Il Parlamento non approva».

### **Art. 34 Proteste sulle deliberazioni**

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Parlamento regionale; se pronunziate, non s'inseriscono nel processo verbale della seduta.

### **Art. 35 Modi di votazione**

Il Parlamento vota a scrutinio palese, cioè per alzata di mano o per appello nominale; si procede allo scrutinio segreto solamente per l'elezione di cariche parlamentari o quando il Presidente lo ritenga necessario. Il Parlamento vota normalmente per alzata di mano a meno che cinque parlamentari chiedano l'appello nominale. La domanda di appello nominale, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato a votare.

### **Art. 36 Votazione per alzata di mano**

Alla votazione per alzata di mano si procede dopo che il Presidente ha illustrato il significato del voto. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione.

### **Art. 37 Votazione per appello nominale**

Alla votazione per appello nominale si procede quando ne sia stata presentata richiesta ai sensi del precedente articolo 35. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del «no», dà ordine ai Segretari di svolgere l'appello in ordine alfabetico. Esaurito l'elenco, si procede a un nuovo appello dei parlamentari che non hanno risposto al precedente. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei segretari, l'elenco dei parlamentari votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei parlamentari sul banco della presidenza.

### **Art. 38 Votazione a scrutinio segreto**

Le votazioni per le quali il Presidente abbia deciso il ricorso allo scrutinio segreto si fanno mediante scheda. I parlamentari esprimono il loro voto secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I Segretari tengono nota dei non votanti.

### **Art. 39 Annullamento e rinnovazione delle votazioni**

Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporne l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Parlamentari che hanno partecipato alla precedente. L'irregolarità può essere accertata su ini-

ziativa dei componenti dell’Ufficio di presidenza ovvero esser denunciata da un parlamentare prima o immediatamente dopo la proclamazione dell’esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

## **Titolo IV**

### **Disciplinare**

#### **Art. 40 Revisione del disciplinare**

Ogni parlamentare può proporre, all’Ufficio di presidenza, modificazioni al disciplinare. L’Ufficio di presidenza riferisce al Parlamento con relazione scritta. Le modifiche e le integrazioni al disciplinare sono adottate con la maggioranza dei parlamentari e comunicate all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ai fini della loro approvazione.

**ALLEGATO 1 – Distribuzione provinciale dei seggi**

<b>PROVINCIA</b>	<b>S E G G I</b>		
	<b>A elezione diretta da parte degli studenti</b>	<b>Spettanti di diritto alla Consulta Studentesca</b>	<b>Totale</b>
<b>AREZZO</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>FIRENZE</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>GROSSETO</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>LIVORNO</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>LUCCA</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<b>MASSA</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>PISA</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>PISTOIA</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>PRATO</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>SIENA</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>60</b>

<sup>(1)</sup> Errata corrigé in data 17 novembre 2011